

FAL 87/2012

con 4864

Rep 369
sent 88/12

IF 421
11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTARE

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Umberto RANA -Presidente

dott. ssa Francesca ALTRUI -Giudice

dott.ssa Arianna DE MARTINO -Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 421/11 R.G.Pre-Fall. avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della società Litograf srl in liquidazione, con sede in Todi, zona industriale Vocabolo Bodoglie , P. IVA 01531250544

- **OMISSIS** -

P. Q. M.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, visti gli artt. 1, 5 e segg. l.f.;

dichiara

il fallimento della società Litograf srl in liquidazione, con sede in Todi, zona industriale Vocabolo Bodoglie , P. IVA 01531250544;

nomina

il giudice delegato nella persona della dott. ssa Arianna De Martino;

nomina

il curatore nella persona del dott. Massimiliano Piselli;

dispone

che il curatore nominato proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all' immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque esistenti, a norma dell'art. 84 L. Fall.;

ordina

alla fallita di depositare entro 3 giorni dalla data della comunicazione della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

fissa

per il giorno 7.01.2013 alle ore 10,00 nell'Ufficio del Giudice Delegato l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.;

dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 22/6/2012

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Arianna De Martina

Arianna De Martina

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Landrardo Lanari

Landrardo Lanari

ESTRATTO CONFESSIONE
Perugia, 26/06/2012
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Rana

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26/06/2012
IL CANCELLIERE

Umberto Rana

- al curatore
- all' Arch. Not. arch.
- al Cons. "Ente"
- all' Ag. Entrate
- alle Cons. Cons. P.
- alle ditte Esclusi

PG 26.6.12

mf